



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

Ord. n. 21 /2020

Buccinasco, 18/05/2020

Prot. n. 10919

OGGETTO: DISCIPLINA APERTURA ATTIVITÀ ARTIGIANALI, MERCATI SETTIMANALI, PARCHI E GIARDINI

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)”

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia”;

VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 che disciplina l'attività di estetista;

VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 che disciplina l'attività di acconciatore;

VISTA la L.R. n. 6/2010, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere a garantire la riapertura delle attività di estetista, acconciatore, tatuatore nonché quelle dei mercati settimanali nel pieno rispetto delle pieno rispetto delle misure inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere a garantire la frequentazione delle aree verdi quali parchi e giardini nel pieno rispetto delle pieno rispetto delle misure inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERANDO che al fine la garanzia del rispetto delle suddette disposizioni potrà avvenire con l'attuazione delle sotto riportate prescrizioni:

- A. Attività di estetista, acconciatore, tatuatore: liberalizzazione dell'esercizio dell'attività settimanale con operatività di 7 giorni su 7, in un arco temporale giornaliero intercorrente dalle ore 8.00 a.m. alle ore 24 p.m.;

Lo svolgimento dell'attività dovrà tuttavia garantire il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali previste dagli accordi di Settore;

- B. Mercati settimanali: svolgimento dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, attuando il seguente modello organizzativo disciplinato dalla Linee Guida della Regione Lombardia , scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante);



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

- spostamento delle attività normalmente svolte nelle aree mercatali di via Tiziano e Emilia presso la sede di via Bologna (con accorpamento degli operatori del sabato con gli operatori del venerdì).
- C. Aree verdi quali parchi e giardini: inibizione dell'utilizzo delle attrezzature ludiche pubbliche da attuarsi attraverso nastrature e specifica segnaletica e cartellonistica;

VISTO infine il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

1. a partire dal 18 maggio 2020, e fino al 14 giugno 2020 l'attuazione delle seguenti disposizioni:
 - A. Attività di estetista, acconciatore, tatuatore: liberalizzazione dell'esercizio dell'attività settimanale con operatività di 7 giorni su 7, in un arco temporale giornaliero intercorrente dalle ore 8.00 a.m. alle ore 24 p.m.;
Lo svolgimento dell'attività dovrà tuttavia garantire il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali previste dagli accordi di Settore;
 - B. Mercati settimanali: svolgimento dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, attuando il seguente modello organizzativo disciplinato dalla Linee Guida della Regione Lombardia, scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante).
 - spostamento delle attività normalmente svolte nelle aree mercatali di via Tiziano e Emilia presso la sede di via Bologna (con accorpamento degli operatori del sabato con gli operatori del venerdì).
 - C. Aree verdi quali parchi e giardini: inibizione dell'utilizzo delle attrezzature ludiche pubbliche da attuarsi attraverso nastrature e specifica segnaletica e cartellonistica;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, fatte salve eventuali ipotesi di reato rispetto alle quali sarà presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria e ove non fosse diversamente stabilito dalla Legge, è applicata la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 secondo le modalità stabilite dall'art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R.: Lombardia ai sensi e ai termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonché con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 4 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio comunale;



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

- la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione del provvedimento sul sito internet comunale www.comune.buccinasco.mi.it;

DISPONE

altresi;

la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, a:

- Prefettura di Milano – C.so Monforte, 31 – 20122 MILANO;
- Comando Carabinieri di Buccinasco;
- Settore Polizia Locale;
- Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Settore Ambiente.

II SINDACO

Rino Carmelo Vincenzo Pruiti

